

Cassetta Medicinali e Stupefacenti

Secondo l'art. 58 del Regolamento di sanità marittima (R.D. 29.9.1895 n° 636), tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio devono avere a bordo una cassetta fornita di medicinali e di disinfettanti prescritti dalle istruzioni ministeriali. E' obbligo del capitano far visionare la cassetta ed i disinfettanti, prima della partenza, dal medico di porto, che rilascia il relativo certificato, senza l'esibizione del quale l'Ufficio di porto non consegna le carte di bordo.

Per le navi di stazza lorda superiore alle 200 ton. la validità del certificato è di 6 mesi. Per le navi di stazza lorda compresa tra 10 e 200 ton. è invece di 12 mesi..

Il D.M. 25.05.1988 n.279 indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto. Detto decreto elenca, in tre tabelle, l'entità e qualità delle dotazioni delle cassette medicinali, in relazione al tipo di navigazione cui la nave è abilitata e cioè:

TABELLA A

Quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

- **navigazione nazionale litoranea**, così come definita nella tabella A, al punto 52, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14.11.1972 n° 1154;
- **pesca costiera ravvicinata**, così come definita nel paragrafo 9, comma terzo, del regolamento per l'esecuzione della Legge 14.7.1965 n° 963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2.10.1968 n° 1639, aventi stazza lorda superiore alle 10 tonn.
- **navigazione nazionale ed internazionale costiera**, così come definita nella predetta tabella A, del regolamento di sicurezza ai punti 51 e 49;
- **navigazione senza alcun limite delle imbarcazioni e navi da diporto**, così come definite dall'art. 1 della Legge 11 Febbraio 1971 n° 50 Art.1 con equipaggio formato, anche in parte, da personale marittimo arruolato.

TABELLA B

Quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

- **navigazione nazionale**, così come definita nella citata tabella A, del regolamento di sicurezza, al punto 50;
- **pesca mediterranea o d'altura**, così come definita nel paragrafo 9, comma quarto, del predetto regolamento per la pesca marittima.

TABELLA C

Quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere provviste le navi abilitate alla:

- **navigazione internazionale breve e lunga**, così come definita nella citata tabella A del regolamento di sicurezza, ai punti 48 e 47;
- **pesca oltre gli stretti od oceanica**, così come definita nel paragrafo 9, comma quinto, del predetto regolamento per la pesca marittima.

TABELLA D

Quantità minima indispensabile del materiale sanitario che deve essere contenuto nelle cassette di pronto soccorso che devono far parte della dotazione di bordo delle:

- **navi abilitate alla pesca costiera locale**,
- **navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata** aventi stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate,
- **imbarcazioni e navi da diporto**, il cui equipaggio non sia formato, nemmeno in parte, da personale marittimo arruolato.

Il decreto indica altresì, con doppio asterisco, i farmaci o presidi sanitari la cui quantità dev'essere triplicata sulle navi petroliere o imbarcanti carichi pericolosi, a norma del D.P.R. 9.5.1968 n° 1008 e del D.M. 10.9.1969.

L'entità del tributo da versare all'Ufficio di Sanità Marittima per il rilascio dei certificati di cassetta medicinali, è indicata nel D.M. 14.2.1991

Approvvigionamento degli stupefacenti

La materia è disciplinata dalla Legge 22.12.1975 n° 685. Questa stabilisce che per l'acquisto delle preparazioni di cui devono essere provviste le navi mercantili (vedi sopra), la richiesta dev'essere fatta in triplice copia dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore. Anche il medico di porto può fare detta richiesta.

La richiesta deve precisare il nome o il numero del natante ed il luogo ove ha sede l'Ufficio d'iscrizione della nave; dev'essere vistata dal medico di porto del luogo ove si trova il natante. Tutte le prescrizioni sugli stupefacenti devono essere espresse in lettere.

La prima copia della richiesta resta per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio scarico e trasmette l'altra al medico di porto apponendovi la dicitura: "spedita il giorno ...".

Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave è consegnatario delle preparazioni e deve annotarne in apposito registro il carico e lo scarico.

Secondo l'art. 30 del R.D. 11.4.1929 n° 1008, le sostanze stupefacenti devono essere rinchiuse in una speciale cassetta, la cui chiave dev'essere tenuta dal medico di bordo o, se del caso, dal capitano della nave.

Rilascio e Vidimazione del Registro Stupefacenti

Il registro stupefacenti dev'essere conforme al modello G annesso al R.D. 11.4.1929 n° 1086 (vedi art. 31). Su di esso dev'essere indicato per ogni viaggio, il carico degli stupefacenti e dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le somministrazioni fatte con l'indicazione, nella colonna "Annotazioni", dell'uso specifico (art. 31 della predetta norma). Qualora durante il viaggio si rendesse necessario procurarsi degli stupefacenti, se ne dovrà prendere nota, oltre che nel registro di carico e scarico previsto, anche nel giornale nautico (art. 33 della stessa norma).

Il registro dev'essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave. Esso dev'essere conservato a bordo della nave per la durata di 2 anni, a datare del giorno dell'ultima registrazione (Legge 22.12.1975 n° 685).

Spetta all'Autorità sanitaria marittima di procedere alla verifica del registro che, in caso di rilevante irregolarità, dovrà redigere un apposito verbale, da trasmettersi al Prefetto competente per gli ulteriori provvedimenti (art. 32 del R.D. 11.4.1929 n° 1008).

Il controllo annuale, che può essere effettuato in qualunque porto, dovrà essere annotato direttamente sul registro tramite vidimazione dell'Autorità sanitaria marittima.

L'entità del tributo relativo al rilascio ed alla vidimazione annuale del registro stupefacenti è stabilita dal D.M. 14.2.1991

Protocollo d'intervento per la distruzione degli stupefacenti scaduti in dotazione alle navi

Per la distruzione degli stupefacenti delle navi sarà seguita, dall'Ufficio di Sanità Marittima competente la seguente prassi in base alla Circolare n° 17 del Ministero della Sanità emanata il 20.7.1994:

- a) Il comandante prepara in un contenitore che eviti spandimenti, tutti gli stupefacenti scaduti e un verbale di consegna degli stessi al medico di porto in triplice copia (di cui una copia, rimane al Comandante, una copia va al medico di porto ed un'altra va all'Ufficio che ha autorizzato la detenzione dei farmaci);
- b) Sullo stesso verbale il medico di porto dopo aver certificato qualità, quantità, origine e destinazione, apporrà la propria firma e ne attesterà la presa in consegna. Poi sigillerà con piombo dell'Ufficio i contenitori;
- c) Il comandante apporrà sul registro di carico e scarico le relative variazioni;
- d) Il medico di porto, assistito da un agente dell'Arma dei Carabinieri o della Polizia e da un rappresentante della nave, consegnerà i colli all'impianto di incenerimento e compilerà il relativo verbale di distruzione. L'operazione di consegna e compilazione del verbale potrà essere effettuata da una guardia di sanità, anche se in missione. Una copia del verbale di distruzione sarà recapitata al comandante dal rappresentante della nave, una copia sarà inviata a cura dell'agenzia al NAD competente, la terza copia sarà consegnata al medico di porto, una quarta copia sarà inviata alla Dogana competente per territorio. L'operazione di ritiro e trasporto all'inceneritore dovrà avvenire nello stesso giorno;
- e) L'organizzazione del servizio e gli appuntamenti con l'impianto di incenerimento saranno curati dall'agente della nave che prenderà gli opportuni accordi con l'Ufficio di Sanità Marittima.

Un fac-simile del verbale di distruzione potrebbe essere il seguente:
VERBALE DI DISTRUZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Il giorno ----- del mese di ----- del ----- i sottoscritti
----- per la Sanità Marittima di -----
----- per -----
----- per -----
hanno provveduto alla distruzione della seguente partita di sostanze stupe-
facenti scadute, prelevate dalla M/N ----- iscritta al Com-
partimento di----- n° -----

FARMACO	QUANTITA'	DATA DI SCADENZA
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----
-----	-----	-----

=====

Le sostanze sono state consegnate all'impianto di incenerimento di -----
----- ed ivi distrutte termicamente alle ore -----

Letto, approvato e sottoscritto -----

